



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2011

Modifiche agli articoli 12 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi familiari e di detrazioni fiscali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende modificare alcune disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di eguito denominato «testo unico» rispettivamente in materia di detrazioni per carichi di famiglia e in materia di detrazioni per oneri.

Il comma 2 dell'articolo 12 del testo unico stabilisce che le detrazioni per familiari a carico spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Il limite di reddito di euro 2840,51 (lire 5.500.000) fu aggiornato per l'ultima volta nel 1995 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995, e da allora non si è più proceduto in tal senso.

Secondo i dati ISTAT, l'inflazione reale registrata nel periodo 1995-2009 corrisponde al 35,4 per cento; si ritiene quindi opportuno aggiornare il limite di reddito previsto dal testo unico, per rendere tale importo coerente con la dinamica inflazionistica registrata dall'ISTAT.

L'articolo 2, comma 148, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha reintrodotto ed allargato l'ambito di applicazione del lavoro accessorio modificando l'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, con lo specifico intento di promuovere opportunità di lavoro occasionale in modo particolare per le donne e gli studenti. Se si ritiene di poter considerare «emolumento accessorio» e «collaborazione occasionale» attività lavo-

rativa i cui compensi non siano superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, coerentemente bisogna ritenere che 5.000 euro siano da considerare occasionali ed accessori in termini fiscali qualunque sia la tipologia che li determina, quindi va adeguato almeno a questa misura l'importo massimo di reddito per essere considerati a carico.

Esiste poi un'ulteriore riflessione da fare rispetto alla filosofia sottesa all'impostazione di contribuente e coniuge a carico. La famiglia che il legislatore fotografa è composta da un lavoratore con moglie e figli a carico; sempre più, invece, la famiglia è costituita da due adulti che lavorano e figli a carico, e la crisi economica può far sì che per periodi più o meno lunghi uno dei due coniugi vada a carico dell'altro: in questo caso alcune rigidità penalizzano ancora di più la famiglia che già si ritrova senza una fonte di reddito e con minori importi da portare in detrazione rispetto alla situazione in cui ambedue lavoravano.

È il caso della detraibilità delle assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e la non autosufficienza: si cerca di educare i cittadini ad essere previdenti e a pensare al futuro, ma se i due coniugi avevano stipulato una assicurazione quando avevano due redditi autonomi e potevano portare in detrazione 1.291,14 euro a testa, l'importo rimane immutato anche se il coniuge diventa a carico dell'altro e quindi il limite di 1.291,14 euro rimane il limite massimo su cui godere delle detrazioni del 19 per cento.

Ancor più grave è la situazione legata agli interessi passivi sul mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Infatti la casa deve essere in proprietà o il con-

tratto di mutuo deve essere in contitolarità: solo in questo caso se uno dei due coniugi è a carico dell'altro è possibile che il contribuente possa portare in detrazione gli interessi passivi fino a 4000 euro. Può accadere però che l'abitazione sia di proprietà di uno solo dei coniugi e che anche il mutuo sia intestato solo ad uno dei due, ma quale può essere la logica per cui alcune spese, come le spese sanitarie o altri oneri possono essere portati in detrazione per il coniuge a carico e altre no?

L'unica risposta possibile è che non s'immaginava che ci potesse essere un'autonomia economica per un periodo e una dipendenza per un altro periodo, ma sempre più lo sposarsi in età avanzata, la precarietà dei lavori e la mancanza di sicurezze possono portare alla situazione per cui in una famiglia oltre alla mancanza di uno dei due redditi il fisco toglie la possibilità di detrarre il 19 per cento su 4.000 euro di interessi passivi.

Le ragioni sopra esposte hanno spinto a proporre il presente disegno di legge che si compone di un articolo:

- la lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 2 dell'articolo 12 del testo unico elevando da 2.840,51 euro a 5.000 euro l'importo di reddito annuo che il familiare deve possedere per essere considerato a carico;

- la lettera *b*) del comma 1 modifica la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico consentendo al coniuge dichiarante di poter portare in detrazione la quota di interessi del mutuo del coniuge a carico, indipendentemente dalla comproprietà dell'abitazione e dalla contitolarità del mutuo, a condizione che sia l'abitazione per la quale il mutuo è stato richiesto costituisca per entrambi l'abitazione principale. La lettera *f*) del medesimo comma 1 dell'articolo 15 è invece sostituita al fine di consentire al coniuge dichiarante di poter detrarre la quota dei premi per assicurazioni del coniuge contraente quando quest'ultimo risulta a carico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, e successive modificazioni, le parole: «a 2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5.000 euro»;

b) all'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), e successive modificazioni, le parole da: «Se il mutuo» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo fino a 4.000 euro anche qualora il mutuo o l'abitazione siano intestati unicamente al coniuge a carico, purché l'abitazione per la quale il mutuo è stato richiesto costituisca per entrambi l'abitazione principale;»;

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o d'invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a 1.291,14 euro. Qualora il contraente diventi familiare a carico, il contribuente dichiarante ha diritto ad una detrazione fino al limite

massimo di 2.582,28 euro. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta».

